

REQUISITI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Delibera n. 11 del Collegio Docenti del 13 ottobre 2021

La normativa in vigore pone l'attenzione sulla valenza Collegiale della delibera del Consiglio di Classe in sede di scrutinio e non prevede alcuna differenza tra insufficienza lieve e insufficienza grave: in particolare, la presenza anche di una sola insufficienza è motivo per la non ammissione.

Il **diverso peso delle insufficienze** deve essere valutato dal Consiglio di Classe, pertanto se il medesimo ritiene, che le insufficienze non pregiudichino la preparazione complessiva dell'alunno per l'ammissione, può deliberare favorevolmente.

Per l'accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità conseguite da ogni alunno, sono fondamentali le **verifiche scritte di tipologia diversa**. Tali verifiche possono essere svolte per le valutazioni di fine trimestre e/o di fine pentamestre anche per le discipline tradizionalmente orali.

Il voto finale non deriva unicamente dalla media aritmetica delle verifiche scritte e orali, ma l'attribuzione del **voto finale** discende anche dalla considerazione **ponderata** di ogni profitto registrato dall'alunno dal punto di vista dell'impegno, della diligenza, dell'attenzione e della partecipazione alle lezioni che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

PREMESSO CHE

L'articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che *“a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (almeno 75% di presenza e massimo 25% di assenza, n.d.r.) dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Il Collegio Docenti, ha deliberato la seguente proposta:

1. i Consigli di Classe possono attribuire in sede di scrutinio finale **al massimo 2 aiuti** per le valutazioni insufficienti proposte dai singoli docenti di disciplina
2. lo studente degli anni di corso I-II-III-IV non è ammesso alla classe successiva quando

I opzione:

- il numero di discipline insufficienti è pari o superiore a quattro,

OPPURE

II opzione:

- se mancano un totale di quattro punti per arrivare alla sufficienza in due o più discipline.

Casi possibili della II opzione:

1. una disciplina con valutazione 3 e una con valutazione 5
2. due discipline con valutazione 4
3. una disciplina con valutazione 4 e due con valutazione 5
4. quattro discipline con valutazione 5 (vedi punto primo)

Si ritiene, nel caso in cui il numero di insufficienze sia pari o superiore a quattro, che si venga a determinare nella preparazione complessiva una carenza tale da precludere la possibilità di:

- a) raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi delle discipline interessate entro la data stabilita per l'effettuazione delle verifiche finali e, quindi,
- b) di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

Il Consiglio di Classe, tenuto conto:

a) della natura delle carenze residue, con particolare riguardo a quelle relative alle materie di indirizzo;

b) di eventuali situazioni particolari, debitamente motivate e comprovate, che per lo studente abbiano costituito oggettivo ostacolo al raggiungimento di livelli di sufficienza;

c) dell'eventuale permanenza di valutazioni insufficienti in discipline per le quali, in sede di scrutinio dei precedenti anni di corso, nonostante sia stata proposta valutazione di insufficienza, il Consiglio di classe abbia deliberato ammissione alla classe successiva tramite c.d. "voto di consiglio", ha **facoltà di sospendere il giudizio** (ex art. 4 c. 6 D.P.R. 122/09), qualora ritenga che il soprarichiamato quadro di insufficienze non comprometta la preparazione globale dello studente e che questi abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline insufficienti entro la data stabilita per l'effettuazione delle verifiche finali.

Ad agosto l'alunno è valutato in base al raggiungimento della sufficienza nella maggioranza delle materie in cui risultava sospeso.

Il Consiglio terrà conto sia degli aiuti di giugno (massimo 2) sia del progresso dimostrato: a fronte di una o più materie non recuperate, si potrà considerare la non ammissione con uno scarto di due punti complessivi rispetto alla sufficienza.